

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

Sede Legale e Direzione Generale
Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone



Società Cooperativa per Azioni

Costituita il 12/07/1991 con rogito notaio Piacitelli

rep. n° 14800 racc. n° 2198

Iscritta al Tribunale di Frosinone al n° 7689 Reg. Soc.

e al n° 5118 nell'Albo delle Aziende di Credito

con codice meccanografico 5297.7

Regolamento modificato con Assemblea straordinaria

del 19/03/2016



Banca Popolare del Frusinate

Regolamento Assembleare

Art. 1 - Scopo del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dello statuto sociale, lo svolgimento delle assemblee. La partecipazione del socio all'assemblea vincola al rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di legge mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di inizio dell'adunanza, copia di tale avviso sarà inoltre da affiggere nella sede sociale, nelle agenzie, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in 1° convocazione e dandone informazione ai Soci a mezzo posta ordinaria. Nell'avviso stesso sarà indicata la data della seconda convocazione che non dovrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 3 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con le norme statutarie ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare e può rappresentare per delega sino ad un massimo di dieci soci, salvi i casi di rappresentanza legale.

Art. 4 - Rappresentanza in Assemblea

Il socio può farsi rappresentare da altro socio – che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società – mediante delega scritta la cui firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato (Notaio, Segretario Comunale o Delegato del Sindaco) o dal Direttore Generale o da dipendenti della società che abbiano il ruolo di Direttore di Filiale.



Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità all'articolo 25 dello statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da un Amministratore a ciò delegato; in mancanza di uno di questi da un Socio designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato ai sensi dello statuto la sussistenza dei requisiti per poter validamente deliberare, dispone affinché sia dato inizio ai relativi adempimenti.

L'Assemblea provvede, quindi, su proposta del Presidente, oltre alla nomina di due o più Scrutatori tra i Soci presenti, di un Segretario per la redazione del verbale della riunione. In caso di necessità, per semplificare ed agevolare le votazioni, viene data facoltà al Presidente di proporre all'Assemblea la nomina di Scrutatori–aggiunti; questi verranno eletti dall'Assemblea nella misura di uno o più per ciascuna delle cabine elettorali che si vorranno mettere in funzione.

Agli Scrutatori spetta l'incarico di controllare l'identità personale dei Soci all'ingresso nelle cabine, di garantire la privacy del voto e di rimanere a disposizione del Segretario per eventuali necessarie occorrenze.

Agli Scrutatori è demandato il compito di autenticare le schede da consegnare agli elettori, assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, nonché, a votazioni avvenute, di effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.

Al Presidente compete l'onere di regolare l'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. In particolare, dopo aver illustrato gli argomenti posti all'ordine del giorno, regola la discussione dando la parola ai soci che l'abbiano richiesta, con la durata massima di 5 minuti, su ciascun punto in discussione, salvo diversa determinazione da parte del Presidente dell'Assemblea in relazione al numero dei Soci iscritti a parlare.

Sono consentite note scritte sugli argomenti in trattazione, da far pervenire alla Presidenza all'inizio della seduta. Nel corso della seduta il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore ad un'ora.

Nel caso che non sia possibile portare a termine nella giornata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può proporre all'Assemblea, senza necessità di ulteriore avviso ai Soci assenti, di rinviare l'Assemblea stessa a data da fissare entro gli 8 giorni successivi, stabilendo il luogo, la data, l'ora. La successiva seduta vale come la prosecuzione dell'Assemblea sospesa, pertanto si costituisce e delibera con le stesse maggioranze.

Coloro che hanno diritto d'intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito pass da esporre per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.



Art. 6 - Rinnovo cariche e presentazione liste

Per il rinnovo delle cariche sociali possono essere presentate più liste, preferibilmente nel rispetto della rappresentatività territoriale. Ciascuna di esse deve essere sottoscritta dai candidati in segno di accettazione e deve inoltre essere sottoscritta da un numero di soci presentatori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Dette sottoscrizioni debbono riportare il numero di iscrizione al Libro Soci di ciascuno ed essere leggibili.

Le firme dei candidati e dei Soci Presentatori debbono essere autenticate con le modalità indicate nell'art. 4.

Art. 7 - Requisiti e condizioni alle candidature

Gli amministratori, i sindaci ed i probiviri debbono essere scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. In particolare, per i requisiti degli amministratori si rinvia a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto.

Ciascuna lista dovrà indicare accanto al nominativo, la carica alla quale i candidati concorrono e cioè dovranno essere indicati separatamente: i candidati che concorrono alla carica di Amministratore, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente, Proboviro Supplente, Proboviro Effettivo.

Art. 8 - Termini presentazione liste

Le liste debbono essere presentate al consiglio d'amministrazione e per esso alla segreteria della presidenza entro e non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per l'adunanza dell'assemblea in prima convocazione. Per ciascuna di esse verrà rilasciata ricevuta con l'indicazione – anche ai fini del successivo art. 9 – del giorno e dell'ora di presentazione della lista stessa. Le liste presentate oltre il predetto termine non saranno accettate.

Art. 9 - Caratteristiche delle liste

Ciascun Socio Presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Qualora un socio abbia sottoscritto più liste, tutte le firme da lui apposte saranno considerate nulle ed il Socio deferito al Collegio dei Proviviri.

Le firme dei soci presentatori debbono essere apposte di seguito al proprio nome e cognome, dattiloscritti o in stampatello. I candidati, compresi quelli aspiranti alla carica di sindaco supplente o di proboviro supplente, non possono sottoscrivere alcuna lista.

Art. 10 - Caratteristiche delle schede elettorali

Le schede elettorali conterranno stampigliate tutte le liste ammesse con i nomi e cognomi dei candidati di ciascuna lista e con l'indicazione della carica alla quale essi aspirano. Le schede inoltre recheranno in testa a ciascuna lista un quadratino e la dicitura "lista n. " seguito dal numero progressivo della lista stessa. Per il rinnovo delle cariche sociali il voto è segreto salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, decida di procedere con voto palese.



Art. 11 - Modalità di votazione

Per votare la lista prescelta è necessario apporre il segno X sul quadratino posto in testa alla lista stessa. Da tale lista possono tuttavia essere depennati alcuni candidati, mediante una riga apposta sul nome e cognome del candidato che si vuole escludere. Il candidato escluso può essere sostituito con altro nominativo che deve essere indicato con nome e cognome nello spazio in bianco sottostante il nominativo del candidato escluso. Il voto così espresso si intende attribuito singolarmente a tutti i candidati compresi nella lista con esclusione di quelli depennati ed eventualmente non sostituiti. Nella ipotesi di unica lista non è necessaria l'apposizione del segno X.

Art. 12 - Scrutinio ed accettazione delle cariche

Il presidente dell'assemblea dichiarata chiusa la votazione, dispone l'immediato inizio dello scrutinio. Risulteranno eletti per la carica cui hanno concorso, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea darà lettura del verbale dello scrutinio proclamando i candidati eletti in base all'esito delle votazioni. I candidati eletti sono tenuti – pena la decadenza – a formalizzare l'accettazione delle rispettive cariche, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 13 - Amministratori Indipendenti

Ai fini dell'articolo 30 dello Statuto si definiscono non "significative" le relazioni commerciali, creditizie o professionali avute dagli Amministratori con la Società, direttamente o indirettamente, ai fini dell'attribuzione della qualifica di Amministratore "indipendente" nei seguenti casi:

- le relazioni creditizie, al loro valore ponderato come da segnalazione trimestrale di vigilanza, non devono aver superato o superare 0,50% dei fondi propri;
- le relazioni professionali in essere l'anno precedente la nomina, non devono superare 1/3 del fatturato registrato dall'esponente aziendale nello stesso anno di riferimento;
- le relazioni commerciali in essere l'anno precedente, che non devono superare 1/3 del fatturato registrato dall'azienda dell'esponente nello stesso anno di riferimento.



Art. 14 - Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali

Fermo restando le cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore o Sindaco, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto per gli esponenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche, salvo si tratti di società partecipate, viene di seguito disciplinato, in conformità alle Istruzioni di vigilanza, in tema di governo societario, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, assicurative o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca:

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta, non può ricoprire più di n. 10 di incarichi di amministratore o sindaco effettivo in altre società, di cui non più di n. 5 incarichi di amministratore esecutivo;
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di n. 15 incarichi di amministratore o sindaco effettivo di altre società, di cui non più di n. 7 incarichi di amministratore esecutivo;
3. Ai fini di quanto stabilito ai precedenti punti nn. 1 e 2, per gli amministratori non esecutivi si intendono coloro che non sono membri del Comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali;
4. Ai fini del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, sono considerate società di dimensioni rilevanti, quelle aventi un patrimonio netto superiore ad € 25 milioni in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella Relazione al Bilancio di Esercizio;
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca ed invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie per il rispetto dei limiti previsti dal regolamento;
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata, l'amministratore informa il Consiglio di Amministrazione;
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella Relazione al Bilancio di Esercizio, fermo restando la facoltà dell'Assemblea di autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti qualora ritenga che gli incarichi ricoperti siano compatibili con l'efficace svolgimento della carica di amministratore della Banca (art. 30 dello Statuto);
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengano di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura in altre società;
9. L'approvazione del presente regolamento e le modifiche ed integrazione sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei Soci;
10. La presente disciplina si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



Piazzale De Matthaëis, 55,
03100 Frosinone
Tel. 0775 2781
Fax. 0775 875019
email: mail@bpf.it
www.bpf.it